

## PROTOCOLLO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI CIVILI

### ATTI INTRODUTTIVI

**1A. DISTINZIONE DELL'ATTO IN PARTI** – L'atto difensivo è distinto, anche formalmente, in parti. La prima, priva di ogni contaminazione valutativa, è dedicata alle deduzioni in fatto e l'altra contiene le eventuali argomentazioni in diritto<sup>1</sup>.

**2A. FORMULAZIONE DELLA PARTE IN FATTO** – Le deduzioni in fatto sono formulate per articoli separati e distinti, progressivamente numerati. Esse sono idonee a costituire le future capitolarioni istruttorie.

**3A. SUDDIVISIONE DELLA PARTE IN DIRITTO** – La parte argomentativa e valutativa è redatta secondo la tecnica della scansione in appositi paragrafi e sotto-paragrafi separati e titolati. Negli atti più complessi può essere anteposto un indice-sommario<sup>2</sup>.

**4A. CONTESTAZIONE SPECIFICA** – Nel primo atto difensivo di risposta, la parte, dopo aver eventualmente contrapposto la propria versione dei fatti anch'essa formulata per articoli separati e distinti, prende posizione sui fatti dedotti dall'avversario<sup>3</sup>, indicando, numero per numero:

4A-01 se non sono contestati;

4A-02 se sono parzialmente contestati;

4A-03 se sono specificamente contestati con la contrapposizione di una verità alternativa;

4A-04 se sono contestati solo genericamente;

4A-05 se non si è in grado di contestarli per una precisa ragione.

**5A. ORDINE DELL'ESPOSIZIONE** – Nel rispondere alla parte argomentativa e valutativa avversaria, la parte, di regola, segue la scansione organizzativa allestita dalla controparte, replicando paragrafo per paragrafo, salvo aggiungere ulteriori paragrafi per le questioni da essa proposte in ampliamento del *thema decidendum*. Se la parte ritiene di non poter seguire la scansione della materia del contendere impressa da controparte (per illogicità, contraddittorietà o diversa impostazione giuridica della controversia) ne esplicita le ragioni. La scansione della materia con cui le parti hanno trattato la controversia è, di regola, il telaio della futura sentenza<sup>4</sup>.

**6A. DOCUMENTI** – Le produzioni documentali sono progressivamente numerate, opportunamente separate ed evidenziate. Le deduzioni in fatto sono formulate con riferimento ai documenti singolarmente individuati per numero, ove sia disponibile la prova documentale<sup>5</sup>.

**7A. GIURISPRUDENZA CITATA** – Le citazioni di giurisprudenza si eseguono, in linea di massima, in nota a piè pagina, indicandone gli estremi. Per le sentenze di merito si cita anche la fonte, mettendo a disposizione del giudice e della controparte quelle inedite o di difficile reperimento. Solo le sentenze ritenute più importanti per la loro particolare rilevanza per la soluzione del caso di specie, oppure quelle che si ritiene di dover neutralizzare con la tecnica del *distinguishing*, diversificando la fattispecie di causa rispetto a quella decisa nel precedente, potranno essere riprodotte per esteso, in tutto o in parte, nel testo.

**8A. ABSTRACT** – Le parti possono anticipare il contenuto dell'atto in un breve *abstract* della controversia<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Questa strutturazione è fondamentale per consentire l'articolazione del meccanismo della non contestazione ex art. 115 c.p.c.

<sup>2</sup> In questo modo dovrebbe essere agevolata la lettura e la comprensione del testo.

<sup>3</sup> Salvo che nei casi più semplici, in cui il convenuto si limita a negare in tutto o in parte i fatti dedotti dall'attore, gli atti difensivi di risposta dovrebbero dunque essere quasi sempre distinti in due sezioni. Una imposta dall'art. 115 c.p.c., in cui prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore, contestandoli nella varie modalità indicate nella regola 4A del Protocollo, una in cui narrare organicamente i fatti di causa nei modi indicati dalla regola 1A del Protocollo, dal momento che quasi sempre si deve dare conto di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate dall'attore.

<sup>4</sup> Dovrebbe così risultare agevolata la verifica delle reciproche contestazioni (e di riflesso delle parti non contestate). Né la trattazione dovrebbe necessariamente ricalcare la scansione predisposta dalla parte attrice.

<sup>5</sup> Tale regola di protocollo rispecchia sia una esigenza di ordine dei fascicoli sia di precisione nell'esposizione delle parti in fatto.

**9A. CONCLUSIONI** – Le conclusioni sono redatte nel modo più sintetico possibile, con la sola richiesta dei provvedimenti richiesti, con le eventuali graduazioni, senza contaminazioni esplicative con le ragioni e i presupposti del loro accoglimento<sup>7</sup>.

### **MEMORIE ISTRUTTORIE**

**1B. CAPITOLAZIONE UNITARIA** – Le parti formulano nelle rispettive memorie *ex art.* 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. tutte le loro istanze istruttorie, ricapitolandole anche se già formulate negli atti precedenti<sup>8</sup>.

**2B. CONTESTAZIONE TUZIORISTICA** – Le parti prendono posizione nelle rispettive memorie *ex art.* 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. su tutte le deduzioni istruttorie avversarie, contestandole esplicitamente anche se ritenute inammissibili, irrilevanti o ininfluenti sulla base di una diversa prospettazione giuridica della fattispecie.

**3B. DEDUZIONE TUZIORISTICA** – E' opportuno indicare se un capitolo di prova è dedotto solo in via "tuzioristica", per il caso in cui il giudice non condivida la valutazione di superfluità. Ciò in relazione ad una prospettazione subordinata o residuale (ad esempio: l'attore dice che il fatto A è già provato documentalmente, ma che per cautela deduce la prova orale), oppure in relazione a fatti ritenuti non contestati o non contestati in modo adeguatamente specifico (ad esempio: l'attore dice che il convenuto non ha contestato il fatto B, da lui dedotto in modo preciso e specifico, oppure che lo ha solo genericamente contestato con una formula di stile).

**4B. SCOPO DELLA PROVA** – E' opportuna l'introduzione sistematica dell'indicazione dell'obiettivo della prova.

**5B. INDICAZIONE SPECIFICA DEI TESTI** – Le persone da interrogare sono indicate con riferimento alle singole e specifiche circostanze su cui si assumono informate, evitando di riferirle indifferenziatamente a tutti i capitoli di prova dedotti. In caso di indicazione indifferenziata dei testimoni su tutti i capitoli di prova, il giudice, valutate le circostanze del caso, riduce la lista a un numero ragionevole di testi.

**6B. INCAPACITÀ DEI TESTI** – Le parti segnalano, nelle rispettive memorie *ex art.* 183, 6° comma, n. 3, c.p.c., i motivi già a loro conoscenza di opposizione *ex art.* 246 c.p.c. all'escussione dei testi incapaci<sup>9</sup>.

**7B. INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA** – Le parti contestano l'ammissibilità delle prove orali avversarie ricorrendo alla seguente classificazione, da intendersi esemplificativa e non esaustiva:

7B-01 vertente su fatto pacifico;

7B-02 vertente su di un fatto non specificamente contestato dalla parte costituita;

7B-03 da demandare ad accertamento del c.t.u.;

7B-04 irrilevante ai fini della decisione;

7B-05 irrilevante ai fini della decisione, in difetto di prova di altre circostanze non provate e non offerte a prova;

7B-06 inammissibile per espresso divieto di legge;

7B-07 inammissibile per eccessiva genericità nella deduzione delle circostanze di tempo, luogo ed azione e correlativo pregiudizio all'esercizio del diritto alla controprova;

7B-08 inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti;

7B-09 inammissibile perché implicante apprezzamenti di carattere giuridico;

7B-10 inammissibile perché, vertendo su fatto negativo, risulta irrilevante;

7B-11 inammissibile perché, vertendo su fatto negativo, risulta generica<sup>10</sup>;

<sup>6</sup> L'*abstract* consente al giudice di orientarsi immediatamente. Esso potrà essere ripetuto in apertura degli atti conclusivi.

<sup>7</sup> In sostanza, le conclusioni debbono rappresentare un progetto di dispositivo (e non di motivazione).

<sup>8</sup> Si evita così al giudice di dover ricostruire le istanze istruttorie collazionando i vari atti. Si riprendono le deduzioni in fatto contenute negli atti iniziali secondo la regola sub **1A**.

<sup>9</sup> L'osservanza di questa regola di protocollo è agevolata dall'osservanza di quella precedente.

<sup>10</sup> Il mezzo di prova sul fatto negativo non sempre può dirsi inammissibile e la sua eventuale inammissibilità non è sempre riconducibile a identiche ragioni. La ragione dell'inammissibilità deve essere quindi,

7B-12 inammissibile perché intempestivamente dedotta;

7B-13 testimonianza inammissibile perché la legge esige la forma scritta *ad substantiam*;

7B-14 testimonianza inammissibile perché la legge esige la forma scritta *ad probationem*;

7B-15 testimonianza inammissibile perché attinente a patti aggiunti e contrari, anteriori o contemporanei al contenuto di un documento scritto (art. 2722 c.c.);

7B-16 testimonianza inammissibile perché attinente a patti aggiunti e contrari posteriori al contenuto di un documento scritto, non apparendo verosimile la loro stipulazione (art. 2723 c.c.);

7B-17 testimonianza inammissibile perché attinente a contratto di valore eccedente la soglia di cui all'art. 2721 c.c. in difetto delle condizioni di ammissione discrezionale;

7B-18 testimonianza inammissibile per la mancata indicazione di testimoni a supporto;

7B-19 testimonianza inammissibile per la mancata indicazione di testimoni a supporto, perché gli unici testi indicati sono incapaci a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.;

7B-20 testimonianza inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;

7B-21 testimonianza inutile perché il fatto dedotto è già provato documentalmente;

7B-22 interrogatorio formale inammissibile perché in controversia vertente su diritto indisponibile;

7B-23 interrogatorio formale inammissibile perché è da escludere che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando;

7B-24 interrogatorio formale inammissibile perché deferito a persona che non è parte del giudizio;

**8B. PROVA CONTRARIA** – Se deducono controprove, nelle rispettive memorie *ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.*, le parti indicano la prova avversaria in relazione alla quale la propria deduzione o produzione funge da controprova.

**9B. CALENDARIO DEL PROCESSO** – Le parti indicano, nelle rispettive memorie *ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.*, tutte le circostanze utili di cui sono a conoscenza per la formazione del calendario del processo (ad es. impedimenti di testimoni...) e formulano in apposito paragrafo le loro eventuali proposte in materia.

**10B. QUESITO PERITALE** – In caso di richiesta di c.t.u., le parti propongono il quesito ritenuto opportuno ai fini della decisione della controversia.

**11B. TESTIMONIANZA SCRITTA** – Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, le parti chiedono che la testimonianza sia assunta per iscritto ai sensi dell'art. 257 bis, 7° comma, c.p.c.

## **ORDINANZE ISTRUTTORIE**

**1C. ASSEGNAZIONE DEI TERMINI EX ART.183** – Nel concedere i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. il giudice fissa apposita udienza per l'ammissione delle prove ed invita espressamente le parti ad indicare i testimoni con riferimento alle singole e specifiche circostanze su cui si assumono informati, evitando l'indicazione indifferenziata e promiscua su tutti i capitoli di prova dedotti, secondo la regola sub **5B**<sup>11</sup>.

---

maggiormente precisata, in modo da chiarire le ragioni che nel caso concreto rendono la prova negativa inammissibile.

<sup>11</sup> Ciò al fine di creare uno spazio destinato allo sviluppo del contraddittorio su eventuali circostanze non segnalabili con la terza memoria (ad es. tardivo deposito della terza memoria di controparte, proposizione di istanze istruttorie autonome, senza la funzione legittimante di replica alle deduzioni di controparte ecc.). Tale soluzione appare preferibile rispetto a quelle di concedere ulteriore termine (ad es. di 5 gg dopo la scadenza della terza memoria per formulare le eventuali contestazioni postume di cui sopra prima del quale non sciogliere la riserva) o di non concedere alcun termine e non fissare alcuna udienza e provvedere "in solitudine" dopo la scadenza del termine (ferma restando la rilevabilità d'ufficio di eventuali violazioni). Essa infatti sembra più garantistica sotto il profilo del contraddittorio, sia perché permette di tener conto di eventuali circostanze sopravvenute di fatto e di diritto, sia perché permette una adeguata gestione delle decisioni, sia perché permette un aggiornamento della situazione processuale. Si è discusso (ma non si è addivenuti ad una presa di posizione condivisa) circa l'opportunità di concedere in caso di ordinanza riservata il primo termine *ex art. 183 c.p.c.* a data fissa, onde evitare differenze di decorrenza fra le parti in relazioni a quando esse ricevano la comunicazione

**2C. AMMISSIONE DELLE PROVE** – Nel provvedere sulle istanze istruttorie delle parti il giudice nell'ordinanza istruttoria:

**2C-01** indica i fatti ritenuti non contestati (almeno con riferimento ai singoli capitoli che li riguardano);

**2C-02** prende posizione su tutte le istanze istruttorie delle parti;

**2C-03** nel caso in cui ragioni particolari (ad esempio pregiudizialità logica o opportunità o economia processuale) consiglino di decidere sull'ammissione di mezzi di prova o sulla c.t.u. dopo l'assunzione di una prima parte delle prove, motiva espressamente e chiaramente tale decisione;

**2C-04** motiva la decisione sulle prove orali con l'utilizzo del codice sub **7B**;

**2C-05** decurta le liste testimoniali se la parte ha indicato su uno o più capitoli un numero di testi eccessivo ovvero, secondo quanto già indicato nella regola sub **7B**, se non ha specificato su quali capitoli i testi sono specificamente chiamati a rispondere<sup>12</sup>;

**2C-06** dispone la c.t.u. con la formulazione completa e analitica del quesito nel rispetto dell'art. 195 c.p.c.

**2C-07** calendarizza il processo *ex* art. 81 bis disp. att. (in tutte le controversie, anche quelle anteriori al 4.7.2009), se possibile concentrando gli adempimenti in una sola o in un paio di udienze. Per le prove orali più complesse può essere prevista anche un'udienza "polmone" destinata al recupero delle assunzioni "saltate" per le più svariate ragioni; quando il giudice fissa una pluralità di udienze per l'assunzione di prove orali, indica gli incumbenti previsti per ciascuna udienza ed i testi da escutere per ciascuna parte (ad esempio: 1° udienza, interrogatori formali e escussione di due testi per parte; 2° udienza escussione dei residui tre testi di parte attrice e 4 testi di parte convenuta; oppure 1° udienza interrogatori formali e escussione dei testi A, B, e X, Y; 2° udienza escussione dei testi C, D, E, W, Z, J, K); l'onere di intimazione scatta solo per i testi programmati per la singola udienza; la parte interessata segnala prima della udienza le circostanze a sua conoscenza rilevanti ai fini della modificazione del calendario del processo.

## **CONCLUSIONI E SCRITTI CONCLUSIONALI**

**1D. PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI** – Le parti precisano le conclusioni con apposito foglio che le ricapitoli puntualmente, in modo da evitare qualsiasi dubbio o perplessità su di una richiesta formulata in corso di giudizio e non espressamente richiamata. E' da evitare il richiamo delle conclusioni "in atti" o il rinvio ad una serie di atti difensivi<sup>13</sup>. E' ammesso il richiamo ad uno specifico atto (normalmente quello introduttivo), sempre che questo non comporti ambiguità o dubbi interpretativi<sup>14</sup>. La parte pregiudicata dalla non ammissione di una istanza istruttoria la ripropone in sede di precisazione delle conclusioni definitive, indicando specificamente e chiaramente le prove dedotte e non ammesse su cui insiste; in difetto è da presumere una rinuncia tacita all'ammissione delle prove respinte.

**2D. CONCLUSIONALI** – Le comparse conclusionali:

---

(ancorché l'entrata a regime delle notifiche telematiche dovrebbero risolvere o ridurre notevolmente il problema). Sono state formulate varie obiezioni avverso l'introduzione di una tale regola di protocollo, legate anche al carattere perentorio e non derogabile dei termini, neppure da parte del giudice, con conseguenti rischi di vedersi opporre l'avvenuto decorso del termine.

<sup>12</sup> Si è deciso di astenersi dall'indicare la modalità di esercizio da parte del giudice del provvedimento di decurtazione delle liste sovrabbondanti (lasciando così a questi di optare per la soluzione di indicare il numero massimo con facoltà della parte di individuarli con intimazione e indicazione all'udienza; di indicare direttamente il numero e il nome dei testi da esercitare nell'ambito di quelli indicati: ovvero anche – ma questa opzione non pare raccomandabile perché alla lunga non incentiverebbe le parti a indicare specificamente e selettivamente i testi sui singoli capi, per evitare il rischio di una decimazione penalizzante effettuata "alla cieca" dal giudice – di assegnare un termine intermedio per scegliere i testi su ciascun capitolo nell'ambito del numero consentito, rimediando così alla mancata specificazione in memoria istruttoria).

<sup>13</sup> Così da risparmiare al giudice e alla controparte un lavoro di interpretazione o di coordinamento.

<sup>14</sup> Ad esempio: la parte richiama l'atto introduttivo che non contiene richieste istruttorie o ne contiene diverse da quelle dedotte con le memorie *ex* art. 183, 6° comma, c.p.c.).

2D-01 sono ragionevolmente sintetiche<sup>15</sup>: non è necessario che contengano la ricostruzione storiografica ed analitica dello svolgimento del processo, essendo sufficiente una breve e sintetica indicazione dell'attuale materia del contendere e delle rispettive tesi sui temi principali in contestazione. Le vicende processuali sono descritte solo quando si assumano rilevanti agli effetti della decisione (per esempio se si discute di una domanda o eccezione introdotta in una fase del processo che non lo consentiva, ovvero di un'incapacità a deporre di un testimone, o di una decisione istruttoria che la parte interessata vuol rimettere in discussione)<sup>16</sup>;

2D-02 riportano le conclusioni precisate all'udienza di precisazione conclusioni o quelle diverse formulate in conclusionale (in tal caso, espressamente dando atto della variazione, che può essere legittima, ad esempio per le modifiche di contenuto in tutto o in parte abdicativo, ovvero dovute a fatti sopravvenuti, ovvero a *jus superveniens*);

2D-03 possono riportare l'*abstract* inizialmente proposto con gli atti introduttivi ed opportunamente aggiornato all'esito della trattazione e istruzione della causa;

2D-04 contengono un sommario per punti separati, singolarmente dedicati a tutte le questioni rilevanti agli effetti del decidere, con una eventuale introduzione dedicata all'inquadramento generale della controversia<sup>17</sup>;

2D-05 su singole questioni è possibile formulare un semplice richiamo *per relationem* al contenuto di un atto precedente;

2D-06 per le argomentazioni in fatto, è opportuno che la parte indichi, punto per punto, laddove propone un fatto quale pilastro del suo percorso, da che cosa lo stesso fatto sia provato e le ragioni per cui lo sia; tale indicazione potrebbe essere effettuata efficacemente anche con sintetiche indicazioni in

---

<sup>15</sup> Ciò per assicurarne immediatezza ed efficacia (ci si riferisce, in linea di massima, a cause di media o notevole complessità, poiché per le ipotesi più semplici, il giudice dovrà disporre la trattazione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. Pur senza introdurre alcun parametro quantitativo, neppure in via indicativa o di mero consiglio, si segnala come la sinteticità vada in genere di pari passo con l'efficacia. Anche in base ad indicazioni traibili da regolamenti di Corti internazionali e dall'esperienza, sembra logico ritenere che – senza perdite di efficacia, ma anzi con il vantaggio della sintesi - di contenere i propri scritti conclusionali nei seguenti parametri, obiettivamente ragionevoli: comparsa conclusionale media 10-15 pagine; comparsa conclusionale complessa: 30 pagine; memoria di replica media: 5 pagine; memoria di replica complessa: 10 pagine.

<sup>16</sup> Questa tecnica di redazione degli scritti conclusionali sembra congruente con le nuove regole di stesura delle sentenze. Infatti il giudice, benché oggi esonerato dalla ricostruzione dello svolgimento processuale dalla novella apportata agli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., deve pur sempre dar atto in sentenza dell'effettiva materia del contendere e dell'oggetto attuale del giudizio (senza di che non si capirebbe che cosa decida), sembra logico richiedere anche alle parti una breve e sintetica indicazione dell'attuale materia del contendere e delle rispettive tesi sui temi principali in contestazione. E' pur vero che nelle cause collegiali ciò priva i membri del collegio, diversi dal relatore, di un testo scritto che ricapitoli la vicenda processuale, ma a tal fine dovrebbe essere sufficiente, oltre alla relazione del relatore, la sintetica ricostruzione dell'attuale materia in discussione, proposta dalle parti e opportunamente confrontabile.

<sup>17</sup> L'esposizione illustrativa delle ragioni di fatto e di diritto per l'accoglimento delle conclusioni dovrebbe essere preceduta da un sommario ed essere condotta in modo molto snello e sintetico, percorrendo l'*iter* logico e giuridico che dovrebbe condurre il giudice all'accoglimento delle richieste formulate. Più lungo e prolisso è lo scritto, meno lo si legge con attenzione. Sostanzialmente la parte dovrebbe esporre "*il ragionamento che vorrebbe veder adottato dal giudice in sentenza per vedersi dar ragione*". Indubbiamente molti difensori ritengono necessario anche un inquadramento complessivo del fatto, al fine di far comprendere il clima delle vicende, gli scopi e le motivazioni delle parti, il contesto delle azioni; talora ciò avviene per ragioni retoriche, talora dipende dall'esigenza di introdurre il profano in un ambiente o in una realtà operativa del tutto ignorata (e pur ben nota alle parti), che lo stesso avvocato magari ha messo parecchio a comprendere e interpretare; egli pensa cioè, del tutto ragionevolmente, che se non fa capire questi contesti al giudice, questi non potrà ascoltare adeguatamente le sue ragioni. Pertanto questa parte, eventuale ma frequente, non può essere eliminata, tanto meno nelle cause a decisione collegiale. Tuttavia è opportuno che venga tenuta separata dalla parte dedicata al ragionamento argomentativo proposto, scandito per punti separati, sotto forma di "proposta di motivazione di sentenza". L'atto così confezionato agevola sia la replica, punto per punto, sia la stessa decisione, che, almeno in teoria, potrebbe fondarsi sull'adesione all'una o all'altra delle due proposte, o più probabilmente basarsi (in difetto di introduzione di argomenti della terza via, ove consentiti in difetto di preventiva costituzione del contraddittorio) su di una adeguata miscela degli argomenti contrapposti per approdare ad un risultato intermedio.

nota (ad esempio: il Fatto A è stato ammesso dalla controparte nello scritto X ..., il fatto B non è stato contestato specificamente, il fatto C è provato indiziariamente dai fatti secondari x, y, z; il Fatto D non dovevo essere io a provarlo ma la controparte che non l'ha fatto, il fatto E è provato dalla dichiarazione del teste w, il fatto F risulta accertato dal C.t.u. nella sua relazione);

2D-07 le citazioni giurisprudenziali si eseguono in nota con le regole di cui al punto 7°;

2D-08 un apposito paragrafo è dedicato alla riproposizione delle istanze istruttorie non ammesse (capi di prova, testimoni, ordini di esibizione, c.t.u. ...), indicando specificamente le ragioni per cui la decisione sfavorevole sul punto viene ritenuta erronea e pregiudizievole alle proprie esigenze difensive; in sostanza si anticipa nella propria comparsa conclusionale il contenuto di un motivo di appello istruttorio, dotato di sufficiente specificità.

**3D. REPLICHE** – Le memorie di replica sono dedicata esclusivamente alla reazione critica contro l'avversaria comparsa conclusionale, sia al fine di censurare eventuali distorsioni o abusi processuali (domande ed eccezioni nuove, tardività del deposito ...), sia al fine di contestare le avversarie argomentazioni, punto per punto, in modo estremamente sintetico, con rilievi diversi da quelli già svolti nella comparsa conclusionale<sup>18</sup>.

**4D. TRATTAZIONE ORALE** – Il giudice, qualora intenda disporre la fase decisoria «orale» (secondo lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c.), ne avvisa le parti con il provvedimento che fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni. Discussa la causa, il giudice fissa un'udienza successiva, da tenere nel più breve tempo possibile, per sottoporre ai difensori eventuali ulteriori temi di discussione e per l'emanazione della sentenza.

---

<sup>18</sup> In altre parole, la parte dovrebbe tentare di distruggere i ponti dell'avversario percorso argomentativo.